



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1024

Data di registrazione: 29/04/2026

Settore 11 - Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità, Randagismo e Canili

OGGETTO: ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA ZONA Z4

Premesso che:

- in viale XXV Luglio sono in corso i lavori di riqualificazione del Progetto denominato “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello di Carlo V – Tratto di via XXV Luglio 2° Lotto funzionale”;
- detto progetto riguarda in particolare la pedonalizzazione di viale XXV Luglio e dei principali assi di collegamento del Castello di Carlo V con la piazza principale della città e completa gli interventi programmati e in parte già avviati, con il progetto di “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello Carlo V – 1° Stralcio funzionale”, per rendere le aree contermini al Castello più sostenibili, vivibili e fruibili;
- il progetto consiste nello specifico nella pedonalizzazione e nel rifacimento della pavimentazione storica in basolato del tratto di viale XXV Luglio, dall'incrocio con via Costa fino all'incrocio con viale G. Marconi, di via R. Biccari e di via Vito Fazzi e nel completamento della pedonalizzazione dell'area del Castello,;
- il Settore CDR6 – Lavori Pubblici ha chiesto di chiudere al transito veicolare il tratto di viale XXV Luglio compreso tra via Achille Costa e viale Marconi, giustificata dalla necessità di agevolare l'impresa nella prosecuzione dei lavori, con notevole risparmio sulla tempistica di consegna;

Dato atto, inoltre, del “Regolamento per la gestione del servizio della sosta tariffata”, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 30/12/2003, il quale prevede all'art. 1.7.1. la possibilità che, a determinate condizioni, vengano rilasciati permessi di sosta gratuiti ovvero abbonamenti forfettari onerosi ai cittadini residenti nelle zone assoggettate al pagamento della sosta;

Rilevato che il predetto articolo prevede, altresì, che la sosta dei cittadini residenti con permesso gratuito o abbonamento forfettario oneroso sia permessa solo esclusivamente nelle strade o nei tratti di strade indicati dalla segnaletica verticale con la *dicitura* “*esclusi residenti del settore ...*” e, a tal fine, le aree a pagamento vengono suddivise in “zone” individuate da apposita tabella, fornita ai richiedenti, che circoscrive la validità territoriale delle agevolazioni concesse;

Di conseguenza, “ogni permesso o abbonamento esplica la propria validità nella sola “zona” che viene all’uopo indicata sul titolo stesso”;

Visti i seguenti provvedimenti:

- la delibera di indirizzo approvata dalla Giunta Comunale n. 118 del 03/04/2026 avente ad oggetto: “*Provvedimenti di viabilità riguardanti la chiusura al traffico di viale XXV Luglio, modifica viabilità in via Achille Costa, viale Cavallotti, viale Marconi. istituzione di area pedonale in via Vito Fazzi e istituzione ZTL in viale Marconi. - Atto di indirizzo*”
- l’Ordinanza dirigenziale n. 913 del 16/04/2026 avente ad oggetto: “*Riordino viabilità Via XXV Luglio, Via Costa, Via Cavallotti, Viale Marconi*”;

Dato atto che con i predetti provvedimenti è stata eliminata la maggior parte degli stalli di sosta tariffati ricadenti all’interno della zona “Z14”, limitando, di conseguenza, la possibilità di sostare ai residenti possessori di permessi di sosta gratuiti nella zona “Z14”;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di consentire ai residenti possessori di permessi di sosta gratuita o abbonamenti forfettari onerosi che, prima dell’Ordinanza n. 913 del 16/04/2026, sostavano su Viale Cavallotti e nelle zone circostanti individuate come zona “Z14”, di poter sostare anche nella zona Z4;

Dare atto ai sensi dell’art. 1.5 del “Regolamento per la gestione del servizio della sosta tariffata”, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 178 del 30/12/2003 “*la realizzazione delle infrastrutture idonee alla sosta, alla segnaletica orizzontale e verticale compresa...*”, costituisce un obbligo a carico della SGM s.p.a. (in qualità di gestore);

Considerato, di conseguenza, necessario adeguare sia i permessi di sosta gratuita e gli abbonamenti forfettari onerosi che la segnaletica verticale della zona Z4;

Visti:

- il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, ed in specie gli artt. 6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
- il Reg. di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del 18.08.2000, Art. 107;

- il Decreto Sindacale n. 08 del 28.02.2025 di conferimento incarico di direzione del Settore 11 Polizia Locale e Protezione Civile – Mobilità, Viabilità.

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. **CONSENTIRE** a tutti i residenti possessori di permesso di sosta gratuita o possessori di abbonamenti forfettari onerosi ricadenti nella zona tariffata Z14, di poter fruire anche degli stalli di sosta compresi nell'area individuata come zona Z4;
2. **DARE ATTO** che l'adeguamento della segnaletica verticale, prevista dal D.P.R. 16 dicembre n° 495 del 1992, sarà attuato, a suo carico e spese, dall'attuale concessionario S.G.M. SOCIETA' GESTIONE MOBILITA' LECCE S.p.A., con sede in Lecce alla via Provinciale Lecce - Vernole Km. 1,5 s.n.c., C.F. e P. I.V.A 03500970755, mediante apposizione della segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 16 dicembre n° 495 del 1992;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio on-line a termini di legge;
- che il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. siano incaricati al controllo affinché, la presente ordinanza venga osservata;

AVVERTE

- che è fatto obbligo di osservare il presente provvedimento;
- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del C.d.S.;
- che Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dirigente
Donato Zacheo / InfoCert S.p.A.

(Atto sottoscritto digitalmente)

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO;
documento firmato digitalmente da DONATO ZACHEO stampato il giorno 29/04/2026 da Caterina Trncherà.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): e9883893aed01d4bb656caed0753a23d8870a0c9b8d72f503df68b65340cb5460.